

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1763-C

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE ROSELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 28 ottobre 1955

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'11 novembre 1955 (Stampato n. 1210)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GAVA)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(COLOMBO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

(CORTESE)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(MATTARELLA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
l'11 novembre 1955*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente la proroga e la modifica del regime fiscale degli alcoli

Presentata alla Presidenza l'11 novembre 1955

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli emendamenti approvati dal Senato, salvo quello relativo all'articolo 4, sono tutti secondo il corso delle considerazioni svolte in sede di Commissione e di Aula dagli onorevoli deputati. Il relatore nel presentare alla Camera tali emen-

damenti e nel raccomandarne l'approvazione si riferisce anche alla sua precedente relazione (stampato n. 1763-A), nonché a quella egregia dell'onorevole Trabucchi al Senato.

L'emendamento all'articolo 4 muove da considerazioni da noi già sviluppate sulla

situazione produttiva quasi monopolistica dell'alcole metilico e di altri alcoli, tipicamente industriali e non commestibili. Soltanto che fermo restando il diritto erariale di 6.000 lire per alcoli da provenienza non accertata e quello di mille lire per alcoli di provenienza accertata, il Senato ha voluto ridurre il dislivello per gli alcoli sottoposti, come sopra detto, alle nostre particolari considerazioni ed ha stabilito che per questi (metilico, isopropilico, butilico) il diritto erariale da mille lire fosse elevato a tremila, nonostante la norma generale riguardante i denaturati da accertata provenienza. In realtà questa imposizione trasferibile incide per circa il 30 per cento sui prezzi di vendita e certamente, in parte, peserà sulle ditte consumatrici di notevoli quantità del prodotto per la fabbricazione delle resine.

Gli emendamenti agli articoli 7 ed 8 definiscono più chiaramente e specificano l'applicazione di quella norma tollerante sulle giacenze che gli onorevoli deputati hanno voluto approvare. I tre mesi di tempo concessi dalla Camera ad esonero delle giacenze vengono confermati con la precisazione che le giacenze accertate al 17 settembre verranno sottoposte alle nuove norme per quella parte di esse che verrà ancora accertata giacente al 16 dicembre. Cosicché se:

$$D + P - V = N + M$$

si ha che le giacenze al 16 settembre (D) accertate non vengono considerate agli effetti della applicazione del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, e se nel periodo di tre mesi (17 settembre-16 dicembre) si sia prodotta o introdotta la quantità P (sottoposta alle nuove norme) e venduta la quantità V, al 16 dicembre solo la quantità N eventualmente residua da D verrebbe tassata; dove $D - N$ rappresenterebbe la quantità venduta ed estratta dalle giacenze (D) al 17 settembre.

Gli emendamenti riguardanti l'articolo 12, non approvati dalla Camera per apprezzamenti forse in quell'occasione « confusi », come si esprime la relazione senatoriale, sono stati introdotti ed approvati dal Senato, sia per la parte economica, onde consentire un certo spazio di tempo alle vendite del materiale già predisposto, sia per la parte riguardante le sanzioni. La Camera ricorderà che analoghi emendamenti erano stati proposti e motivati dal relatore, che riconosce quindi pienamente giustificata la approvazione del Senato a tale proposito. Data l'urgenza costituzionale che riveste la attuale procedura e concordemente alle discussioni già svolte, il relatore raccomanda agli onorevoli deputati la approvazione degli emendamenti secondo il testo trasmesso dal Senato.

ROSELLI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli, con le seguenti modificazioni:

« All'articolo 4, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per gli alcoli denaturati metilico, propilico e isopropilico si applica il diritto erariale di lire 3.000 per ettanidro, qualora la produzione avvenga sotto la vigilanza degli agenti dell'amministrazione finanziaria ».

« L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Per gli alcoli da carrube e fichiprodotti prima del 17 settembre 1955. il diritto era

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.

riale di cui al secondo comma del precedente articolo 3, si applica agli alcoli esistenti alla data del 16 dicembre 1955 nei magazzini o depositi fiduciari in genere nonché in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione ».

« All'articolo 8, i due primi commi sono sostituiti dal seguente:

« Per gli alcoli prodotti prima del 17 settembre 1955 il diritto erariale speciale si applica nella misura di cui al primo comma dell'articolo 4 limitatamente agli alcoli denaturati in detto comma indicati che siano esistenti alla data del 16 dicembre 1955 nei magazzini o depositi fiduciari in genere e agli alcoli puri alla stessa data viaggianti con bolletta di cauzione e destinati ad essere denaturati o comunque impiegati in esenzione di imposta presso gli stabilimenti autorizzati »; *al terzo comma sono soppresse le parole:* all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto; *in fine sono aggiunte le parole:* alla data del 16 dicembre 1955.

« All'articolo 10, dopo le parole: all'acquavite di vinaccia (grappa) ottenuta, *sono aggiunte le parole:* a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente decreto.

« All'articolo 11, dopo le parole: sull'acquavite di vino che sia prodotta, *sono aggiunte le parole:* a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente decreto.

« All'articolo 12, primo comma, le parole: fare qualsiasi riferimento, *sono sostituite con le altre:* fare riferimento in qualunque modo; *in fine sono aggiunti i seguenti commi:*

« Fino a tutto il 29 febbraio 1956 sono consentite la vendita e la detenzione per la vendita di prodotti la cui etichettatura, purché già ammessa alla data del 16 settembre 1955, non sia conforme alle disposizioni del presente articolo.

« Nei confronti dei trasgressori delle norme di cui ai commi precedenti, si applicano le pene stabilite dall'articolo 19 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 ».

« All'articolo 14 sono soppresse le parole: e le acquaviti naturali; ed aggiunto il seguente comma: La suddetta facilitazione per la lavorazione in cauzione dei liquori, si applica anche alle acquaviti ».